



## **CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)**

**Codice AUSA 403933**

**Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)**

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022.

Web: [www.apacentralecommittenza.it](http://www.apacentralecommittenza.it) - pec: [cuc.apa@asmepec.it](mailto:cuc.apa@asmepec.it)

**COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: COMUNE DI POLLA**

Prot. n. 5148 del 07.09.2017

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U (RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA), TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO COMPRESIVO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI POLLA (SA).**

**CIG 7148255E9F**

**PER OPPORTUNA CONOSCENZA DEGLI OPERATORI INTERESSATI, SI RIPORTANO LE RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI FORMULATI IN MERITO ALLA PROCEDURA.**

**FAQ N. 1 (pervenuto per posta certificata in data 04.09.2017-ore 18,21)**

### **Quesito n. 1**

Si chiede conferma che, rispetto alle categoria 4, 5 e 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali necessarie per la partecipazione alla gara in oggetto, la classe congrua debba essere la “F”, come riportato nel bando e nel disciplinare, e non la “E” come indicato a pag. 8 del bando stesso nella tabella “prestazioni secondarie”.

### **Risposta quesito 1**

Per le categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la classe di iscrizione deve essere la “F”.

Per un errore di trascrizione, nella tabella “prestazioni secondarie” di pag 8 del bando, è stata riportata la classe “E”. Si conferma dunque che per le categorie 4 e 5, la classe di iscrizione deve essere esclusivamente la “F” o superiore.

Per la categoria 8 si rinvia alla FAQ N. 2 che segue.

### **Quesito n. 2**

**Capacità economica finanziaria** : E’ possibile, in luogo delle dichiarazioni bancarie, presentare gli ultimi tre bilanci approvati e relativa certificazione del revisore contabile attestante la capacità finanziaria della società?

### **Risposta quesito 2**

I requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica-finanziaria dell’operatore economico sono esclusivamente quelli previsti dalla sezione III.2.2 del bando di gara (punti 1, 2 e 3) da dimostrare in sede di gara mediante la produzione della documentazione indicata ai punti 11) e 12) della sezione VI del Disciplinare di Gara.

### Quesito n. 3

**C.S.A. Art. 36 – Automezzi d’opera** : Si chiede se sia necessario per la partecipazione il rispetto di specifici CAM sugli automezzi nella misura del 30% superiore a motorizzazione Euro 5 o, come indicato allo stesso articolo, gli automezzi debbano avere TUTTI data di immatricolazione non anteriore ai due anni dalla data di pubblicazione del bando di gara (ad eccezione dei mezzi alienati dal Comune) e quindi essere TUTTI almeno Euro 5.

### Risposta quesito 3

Sulla base del prevalente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sezione V: n. 4684/2015, n. 5297/2012, n. 3963/2010) le disposizioni del bando di gara sono prevalenti rispetto a quelle del Capitolato Speciale di Appalto.

Pertanto per la partecipazione alla gara di cui trattasi, prevalgono le disposizioni di cui alla Sezione III.2.3 punto 2 del bando di gara e cioè “ *Possesso alla data di scadenza del bando di gara, del numero e della tipologia degli automezzi di cui alla tab. 57 del progetto di gestione integrata ... **di cui almeno il 30% ... con motorizzazione non inferiore ad euro 5.***”.

### **FAQ N. 2 (pervenuto per posta certificata in data 05.09.2017-ore 10.36))**

### Quesito (sintesi)

Il Disciplinare di Gara, al punto 10, recita che tra i requisiti di partecipazione necessita l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del T.U. D. Lgs n. 152/06 o Albo analogo di Stato CEE, in corso di validità, per le seguenti categorie e classi : ..... **categoria 8** – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi **Classe F (o superiore)** quantità annue complessivamente trattate inferiore a 5.000 tonnellate.

Giusta la presenza delle **categorie 1, 4 e 5** relative al trasporto dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, peculiari del settore di impiego e aderenti ai CPV 90.51.11.00-3 relativamente al servizio di rifiuti solidi urbani proposto per il quale ha motivo di esistere la procedura stessa, non resta bene intesa la presenza della categoria 8, che evidentemente in un siffatto contesto - cristallizzato negli ulteriori elaborati di gara – non rileva nulla o quasi della sfera dei servizi, essendo un aspetto che inerisce principalmente la sfera soggettiva dell’operatore economico in seno alla propria attività imprenditoriale.

La categoria richiesta è discriminante ai fini della partecipazione alla procedura essendo il requisito non avallabile, considerato anche che il C.S.A. tra i documenti di gara, non rileva alcun paragrafo con la parola “intermediazione”.

Si invita pertanto la Stazione Appaltante a rimuovere la categoria 8 come requisito di ordine speciale di partecipazione, rilevato come infondato nel processo tecnico-amministrativo di gestione della gara, al fine della massima partecipazione degli operatori economici in concorrendo.

### Risposta quesito

Da un approfondimento della problematica evidenziata, si rileva che come chiarito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n. 841 del 06.7.2011, “*le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non costituisce attività di intermediazione in quanto.... l’intermediario è l’impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto terzi e non le operazioni di raccolta e trasporto*”.

Per analogia, è dunque possibile affermare che: “l’affidamento a terzi delle sole attività di recupero o smaltimento di rifiuti non costituisce attività di intermediazione in quanto l’intermediario è l’impresa che *dispone il recupero o lo smaltimento di rifiuti per conto terzi*, e non che effettua le operazioni di recupero o smaltimento”. Conseguentemente l’impresa appaltante di attività quali: raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, non effettua alcuna attività di intermediazione.

**Pertanto si addivene, effettivamente, che il requisito di iscrizione alla categoria 8 all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, è sproorzionato in rapporto all’oggetto del contratto come, tra l’altro, confermato anche dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 776 del 20.07.2016.**

Sulla scorta di quanto sopra, si precisa, quindi, che, ai fini della partecipazione alla gara di cui trattasi, è sufficiente possedere **l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali**, per le seguenti categorie e classi:

- **Categoria 1 - Classe “E”(o superiore);**
- **Categoria 4 - Classe “F”(o superiore);**

➤ **Categoria 5 - Classe "F"(o superiore).**

Per i **R.T.I. ed i consorzi ordinari di tipo verticale**, si specifica che ai fini del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali le prestazioni sono come appresso distinte:

prestazione principale	Servizi rientranti nella: CATEGORIA 1 CLASSE E o superiore
prestazioni secondarie	CATEGORIA 4 CLASSE F o superiore CATEGORIA 5 CLASSE F o superiore

In tal senso sono modificati la sezione III.2.1 del bando di gara e la sezione VI.1 punto 10) del Disciplinare di Gara.

In tal senso va aggiornata anche la risposta al quesito 1 della FAQ n. 1

**FAQ N. 3 (pervenuto per posta certificata in data 05.09.2017-ore 16.45)**

**Quesito**

In riferimento al requisito di capacità tecnica professionale (Punto III.2.3. del disciplinare di gara) relativo al possesso, alla data di scadenza del bando di gara, del numero e della tipologia degli automezzi di cui alla tab. 57 del progetto di gestione integrata, si chiede se è sufficiente nella fase amministrativa dichiarare l'impegno da parte dell'operatore economico partecipante, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione del servizio, i mezzi richiesti, allegando già da ora, la disponibilità, tramite contratto di locazione, o contratto di noleggio del mezzo o dei mezzi di cui la società non dispone al momento della partecipazione all'appalto.

**Risposta quesito**

I requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara di cui trattasi devono essere posseduti dall'operatore economico alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione. In caso di carenza di requisiti il medesimo operatore può partecipare alla procedura costituendo un raggruppamento temporaneo di concorrenti o avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, nel rispetto delle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.

**F.to Il Responsabile del procedimento  
Comune di Polla  
Ing. Mario IUDICE**

**F.to Il Responsabile della C.U.C.-A.P.A.  
Ing. Cono GALLO**